



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto" indetta con nota del 27 ottobre 2020, con protocollo n. 86964/MATTM per l'approvazione del documento "Aree di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – Land A. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06". Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S..

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua il sito di "Taranto" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto, in particolare, l'articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni

✓ Resp. Dir.: Distaso L.

Per 27/01/2021

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020 recante “Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza per l'approvazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale”;

Considerato che l'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 prevede che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale da realizzare nelle aree riportate nell'Allegato 8 della domanda di AIA di AM InvestCo Italy srl siano eseguiti dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S.;

Visto il documento “Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land A. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06” trasmesso dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con le note dell'8 ottobre 2020, acquisite al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 80714/MATTM del 12 ottobre 2020 e al n. 83948/MATTM del 20 ottobre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 ottobre 2020 con protocollo n. 85364/MATTM con la quale si chiede ai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. di integrare la documentazione trasmessa in considerazione di quanto previsto per i contenuti minimi dei piani di caratterizzazione dal citato Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020;

Vista la documentazione integrativa al documento “Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land A. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06” trasmessa dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con nota del 23 ottobre 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 85956/MATTM del 24 ottobre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 ottobre 2020 con protocollo n. 86964/MATTM con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine dell'approvazione del documento “Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land A. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06”;

Visto il parere dell'ARPA Puglia trasmesso con nota del 9 dicembre 2020 con protocollo n. 85669, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 102651/MATTM del 9 dicembre 2020;

Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con nota del 10 dicembre 2020 con protocollo n. 58088, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 103445/MATTM del 10 dicembre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 dicembre 2020 con protocollo n. 104649/MATTM con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del documento “Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land A. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06”;

Visto il documento con le osservazioni alla nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 dicembre 2020 con protocollo n. 104649/MATTM, trasmesso dai Commissari dell'ILVA SpA in A.S. con nota del 21 dicembre 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 107504/MATTM del 21 dicembre 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 dicembre 2020 con protocollo n. 108578/MATTM con la quale è stato chiesto all'ISPRA e all'ARPA Puglia di trasmettere, entro il termine del 15 gennaio 2021, le proprie determinazioni relativamente alle osservazioni trasmesse dai Commissari dell'ILVA SpA in A.S.;

Visto il parere congiunto dell'ISPRA e dell'ARPA Puglia trasmesso dall'ISPRA con nota del 15 gennaio 2021 con protocollo n. 1418, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 3659/MATTM del 15 gennaio 2021;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza dei servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il documento "Aree di competenza dell'ILVA SpA in A.S. – Land A. Piano di caratterizzazione ai sensi artt. 245 e 252 D.lgs. 152/06", trasmesso dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con le note dell'8 ottobre 2020, così come integrato dalla documentazione trasmessa dai Commissari Straordinari dell'ILVA SpA in A.S. con nota del 23 ottobre 2020, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

A. Realizzazione Piezometri

1. il piano operativo, condiviso con l'ARPA Puglia, deve essere integrato con le indagini per la definizione dello stato qualitativo della matrice falda il cui obiettivo è quello di ricostruire le modalità di circolazione delle acque e le caratteristiche qualitative delle stesse;
2. i piezometri da realizzare nell'area devono entrare a far parte della rete di monitoraggio del "Piano di monitoraggio della falda dell'intero stabilimento", necessario per la verifica del modello concettuale del sito e per la comprensione delle dinamiche di diffusione della potenziale contaminazione;

3. al fine di acquisire dati necessari a identificare gli acquiferi potenzialmente impattati, determinandone le principali caratteristiche fisiche, ricostruire la morfologia della superficie piezometrica definendo almeno la direzione di flusso e il gradiente, verificare la conformità della falda alle CSC definite dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere predisposti almeno tre punti di monitoraggio della falda. A tal fine possono essere utilizzati anche pozzi e piezometri preesistenti purché sia possibile definirne le caratteristiche costruttive (profondità, sezioni filtranti, etc.) e stratigrafiche (anche se di massima);
4. nel caso di utilizzo di piezometri esistenti, devono essere fornite le caratteristiche di progetto degli stessi (profondità e posizione del tratto filtrante). Laddove tali caratteristiche non fossero note, devono essere determinate in campo mediante videoispezione e misure dirette. Nel caso in cui i piezometri esistenti non fossero utilizzabili o non avessero caratteristiche idonee, si deve provvedere ad attrezzare a piezometri di monitoraggio della falda un numero adeguato (almeno tre per ciascuna area) di sondaggi;

B. Schema di campionamento

5. la metodologia di campionamento deve essere conforme alla procedura prescritta dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che consente una investigazione esaustiva del sottosuolo in aree come quelle oggetto del Piano, per le quali si hanno ricostruzioni geologiche incomplete, non essendo disponibili le stratigrafie dei sondaggi pregressi;
6. i sondaggi da attrezzare a piezometri devono intercettare la prima falda dell'acquifero carsico saturo, spingendosi al suo interno per almeno 5 m; i terreni da campionare in questi sondaggi devono seguire il seguente schema:
 - C1) suolo superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;
 - C2) suolo profondo: carota contenente il top della roccia compatta campione estratto dal suolo profondo posto al di sopra del top della roccia compatta;
 - C3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra C1 e C2;
7. tutti i sondaggi geognostici devono raggiungere il substrato di roccia compatta (calcarea o calcarenitica) e approfondirsi per 1 m nel banco roccioso. Laddove lo spessore dei terreni al di sopra della roccia in posto lo consente, si deve campionare:
 - T1) suolo superficiale: 0 - 1 m dal piano campagna;
 - T2) suolo profondo: carota contenente il top della roccia compatta;
 - T3) eventuale campione da prelevare in posizione intermedia fra T1 e T2;
8. l'eventuale spostamento dei previsti punti di indagine e/o integrazione di nuovi sondaggi deve essere valutato dall'Ente di controllo durante sopralluoghi per l'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano;
9. l'esatta localizzazione dei punti di prelievo dei campioni di *top soil* deve essere individuata il giorno stesso dell'avvio delle attività in contraddittorio per la validazione del Piano con l'ARPA Puglia;
10. nel sondaggio realizzato in corrispondenza delle aree oggetto di abbandono dei rifiuti deve essere previsto anche il campionamento del *top soil*;

C. Destinazione d'uso

11. i Comuni di Taranto e di Statte, competenti in materia di programmazione urbanistica devono esprimersi espressamente sulla destinazione d'uso da considerare per le finalità di cui al Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

D. Materiali di Riporto

12. deve essere verificata la presenza di materiali di riporto nelle aree da caratterizzare. Al fine di verificare possibili impatti sulla falda dei materiali antropici eventualmente presenti, devono

essere ricercati nell'eluato estratto tramite test di cessione secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 1998, oltre ai parametri previsti dall'Allegato 3 di detto Decreto, anche tutti i metalli della Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, integrati dai parametri Vanadio e Cianuri liberi (limiti pareri ISS: <http://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/>). I risultati delle analisi sull'eluato devono essere confrontati con i limiti della citata Tabella 2;

13. i risultati della caratterizzazione, unitamente all'Analisi di rischio sito-specifica, ove necessaria, devono essere trasmessi entro sei mesi dall'approvazione del Piano, così come indicato all'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)